

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 24 gennaio 2014

Iniziativa popolare federale «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)», presentata il 6 giugno 2012;

visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)», presentata il 6 giugno 2012, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.
2. L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
 1. Amaudruz Céline, députée au Conseil national, Route de Cornière 1, 1241 Puplinge
 2. Amstutz Adrian, Nationalrat, Feldenstrasse 11, 3655 Sigriswil

¹ RS 161.1

² RS 161.11

³ RS 311.0

3. Blocher Christoph, Nationalrat, Wängirain 53, 8704 Herrliberg
 4. Brand Heinz, Nationalrat, Landstrasse 177, 7250 Klosters
 5. Brandenburg Manuel, Schöneegg 14, 6300 Zug
 6. Brönnimann Andreas, a. Nationalrat, Hühnerhubelstrasse 73, 3123 Belp
 7. Brunner Toni, Nationalrat, Hundsrücken, 9642 Ebnat-Kappel
 8. Eberle Roland, Ständerat, Hauptstrasse 17, 8570 Weinfelden
 9. Estermann Yvette, Nationalrätin, Bergstrasse 50a, 6010 Kriens
 10. Flückiger Sylvia, Nationalrätin, Badweg 4, 5040 Schöffland
 11. Freysinger Oskar, député au Conseil national, Chemin de Cretta-malerie 5, 1965 Savièse
 12. Germann Hannes, Ständerat, Bützistrasse 5, 8236 Opfertshofen
 13. Grin Jean-Pierre, député au Conseil national, Route de Cuarny 9, 1405 Pomy
 14. Heer Alfred, Nationalrat, General-Wille-Strasse 12, 8002 Zürich
 15. Keller Peter, Nationalrat, Kernenweg 4, 6052 Hergiswil
 16. Mesot Roland, Route de Montimbert 22, 1618 Châtel-St-Denis
 17. Nidegger Yves, député au Conseil national, Rue Marignac 9, 1206 Genève
 18. Pantani Roberta, consigliere nazionale, C. S. Gottardo 54c, 6830 Chiasso
 19. Perrin Yvan, député au Conseil national, Les-Bolles-du-Temple 37, 2117 La Côte-aux-Fées
 20. Petros Fidel, Rue du Clos 4, 1800 Vevey
 21. Pieren Nadja, Nationalrätin, Bernstrasse 147, 3400 Burgdorf
 22. Reimann Lukas, Nationalrat, Ulrich-Röschstrasse 13, 9500 Wil
 23. Rickli Natalie, Nationalrätin, St. Gallerstrasse 42b, 8400 Winterthur
 24. Rutz Gregor, Kantonsrat, Obere Bühlstrasse 19, 8700 Küsnacht
 25. Schaer Romain, Route de Charmoille 5, 2946 Miécourt
 26. Schwander Pirmin, Nationalrat, Mosenbachstrasse 1, 8853 Lachen
 27. Wobmann Walter, Nationalrat, Sagigass 9, 5014 Gretzenbach
-
3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
 4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Unione Democratica di Centro UDC, segreteria generale, Brückfeldstrasse 18, casella postale, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 24 luglio 2012.

10 luglio 2012

Cancelleria federale svizzera:

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

**Iniziativa popolare federale
«Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati
(Iniziativa per l'attuazione)»**

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999⁴ sono modificate come segue:

Art. 197 n. 9 (nuovo)

*9. Disposizione transitoria direttamente applicabile dell'art. 121
(Dimora e domicilio degli stranieri)*

¹ Ai fini dell'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati si applicano le disposizioni seguenti:

I. Espulsione

1. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:
 - a. omicidio intenzionale (art. 111 del Codice penale, CP⁵), assassinio (art. 112 CP), omicidio passionale (art. 113 CP);
 - b. lesioni personali gravi (art. 122 CP), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP);
 - c. effrazione, mediante realizzazione cumulativa delle fattispecie di reato del furto (art. 139 CP), del danneggiamento (art. 144 CP) e della violazione di domicilio (art. 186 CP);
 - d. furto qualificato (art. 139 n. 2 e 3 CP), rapina (art. 140 CP), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2 CP), estorsione qualificata (art. 156 n. 2, 3 e 4 CP), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2 CP);
 - e. truffa (art. 146 CP) in materia di aiuto sociale e di assicurazioni sociali, nonché abuso di prestazioni sociali (n. V.1);
 - f. tratta di esseri umani (art. 182 CP), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 184 CP), presa d'ostaggio (art. 185 CP);
 - g. coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), promovimento della prostituzione (art. 195 CP);
 - h. genocidio (art. 264 CP), crimini contro l'umanità (art. 264a CP), crimini di guerra (art. 264b–264j CP);
 - i. infrazione agli articoli 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951⁶ sugli stupefacenti (LStup).

⁴ RS 101

⁵ RS 311.0

⁶ RS 812.121

2. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato per uno dei seguenti reati se nei dieci anni precedenti questi è già stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria:
 - a. lesioni personali semplici (art. 123 CP), abbandono (art. 127 CP), rissa (art. 133 CP), aggressione (art. 134 CP);
 - b. violazione di domicilio (art. 186 CP) in combinato disposto con danneggiamento (art. 144 CP) oppure furto (art. 139 n. 1 CP);
 - c. appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2 CP), abuso per mestiere di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2 CP), abuso per mestiere di carte- chèques o di credito (art. 148 cpv. 2 CP), usura per mestiere (art. 157 n. 2 CP);
 - d. sequestro di persona e rapimento (art. 183 CP);
 - e. atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 CP), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 n. 1 CP), atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate (art. 192 CP), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP), pornografia (Art. 197 n. 3 CP);
 - f. incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2 CP), esplosione intenzionale (art. 223 n. 1 CP), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 CP), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226 CP);
 - g. contraffazione di monete (art. 240 cpv. 1 CP), alterazione di monete (art. 241 cpv. 1 CP);
 - h. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP), partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260^{quater} CP), finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} CP);
 - i. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP), violazione del bando (art. 291 CP);
 - j. denuncia mendace (art. 303 n. 1 CP), riciclaggio di denaro qualificato (art. 305^{bis} n. 2 CP), falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione o interpretazione (art. 307 cpv. 1 e 2 CP);
 - k. infrazione intenzionale agli articoli 115 capoversi 1 e 2, 116 capoverso 3 o 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005⁷ sugli stranieri;
 - l. infrazione agli articoli 19 capoverso 1 o 20 capoverso 1 LStop.
3. Se nei dieci anni precedenti è stato aperto un procedimento penale che non è ancora chiuso al momento della condanna per uno dei reati di cui al numero 2, l'espulsione è pronunciata appena l'interessato sia condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria.

4. Si può rinunciare a pronunciare l'espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa disculpante (art. 16 CP) o in stato di necessità disculpante (art. 18 CP).
5. A prescindere dallo statuto riconosciutogli dal diritto degli stranieri, lo straniero nei cui confronti è stata pronunciata una decisione di espulsione passata in giudicato perde il diritto di dimora e ogni diritto di soggiornare o di ritornare in Svizzera.

II. *Termine di partenza e divieto d'entrata*

1. Se pronuncia l'espulsione, il giudice o il pubblico ministero impartisce allo straniero interessato un termine di partenza e dispone nei suoi confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra i 5 e i 15 anni.
2. In caso di condanna secondo il numero I.1, la durata del divieto d'entrata è di almeno 10 anni.
3. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.

III. *Esecuzione*

1. L'autorità cantonale competente esegue senza indugio l'espulsione appena la condanna sia passata in giudicato o la pena sia stata scontata.
2. L'espulsione può essere differita soltanto temporaneamente se vi si oppongono motivi cogenti ai sensi dell'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.
3. Nel prendere la sua decisione, l'autorità cantonale competente presume che l'espulsione verso uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro ai sensi dell'articolo 6a capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998⁸ sull'asilo non viola l'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.
4. Se sono invocati motivi di cui all'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale, l'autorità cantonale competente decide entro 30 giorni. La decisione può essere impugnata davanti al tribunale cantonale competente. Questo decide entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso; la decisione è definitiva.

IV. *Rapporto con il diritto internazionale*

Le disposizioni concernenti l'espulsione e le sue modalità d'esecuzione prevalgono sul diritto internazionale non cogente. Per diritto internazionale cogente s'intende esclusivamente il divieto della tortura, del genocidio, della guerra di aggressione e della schiavitù, nonché il divieto di respingere una persona verso uno Stato in cui rischia di essere uccisa o torturata.

V. *Abuso di prestazioni sociali*

1. Chiunque indebitamente ottiene o tenta di ottenere per sé o per altri prestazioni dell'aiuto sociale o di un'assicurazione sociale fornendo indicazioni false o incomplete, tacendo fatti essenziali o in altro modo è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, salvo che un'altra disposizione commini una pena più severa.
2. Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

² Il capoverso 1 è direttamente applicabile.